

CITTA' DI SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF

Decreto n. 29

Saluzzo, 16/02/2017

OGGETTO: Assessore Signora Gullino Attilia, modifica deleghe attribuite con precedente decreto n. 83/2014 - Istruzione, politiche sociali e sanitarie, educazione alla legalità e alla pace, politiche di pari opportunità, politiche di integrazione

IL SINDACO

Premesso:

- che con proprio precedente decreto n. 83 del 4.6.2014 fu nominata Assessore della Giunta comunale di Saluzzo la dott.ssa Attilia Gullino, con delega all'"Istruzione, promozione del territorio, educazione alla legalità e alla pace, politiche di pari opportunità";
- che con proprio precedente decreto n. 84 in pari data fu nominata Assessore la dott.ssa Alida Anelli, con delega ai servizi alla persona, politiche sociali e sanitarie, tutela delle fasce deboli, politiche giovanili e politiche di integrazione;
- che la medesima, con lettera in data 14.02.2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale e che tale lettera è stata acquisita al protocollo del Comune al n. 5359 in data 14.02.2017;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dell'assessore dimissionario, provvedendo contestualmente alla redistribuzione delle deleghe a suo tempo attribuite, al fine di meglio organizzare il lavoro collegiale della Giunta, anche in relazione alle disponibilità e inclinazioni dei suoi componenti;

Dato atto che con proprio precedente decreto n. 28 in data odierna si è provveduto a nominare alla carica di Assessore il Sig. Andrea Momberto, assegnando al nuovo assessore le deleghe alla promozione turistica della città, politiche giovanili, politiche di partecipazione e comunicazione;

Ritenuto pertanto di rideterminare le deleghe assegnate all'assessore Attilia Gullino con il proprio precedente decreto n. 83/2014, al fine di adeguarle alle nuove necessità conseguenti alla riorganizzazione della Giunta;

Visto l'art. 47 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l'art. 2, comma 185, della Legge 23.12.2009, n. 191, dettante norme relative alla composizione delle Giunte, i quali stabiliscono che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto del Comune e, comunque, non superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore,

del numero dei Consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco;

Visto inoltre l'art. 1, comma 137, della Legge 07.04.2014, n. 56, che stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;

Considerato che l'articolo 47 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce inoltre che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e che il Sindaco possa revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

Ricordato che la nomina dei componenti della Giunta assume, dopo la riforma sull'elezione diretta del Sindaco, carattere fiduciario e che ai sensi dell'articolo 48 *“La giunta collabora con il Sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.”*;

Considerata la natura giuridica della Giunta di organo di governo e non di amministrazione, nonché il limite alla sua attività derivante dalle competenze attribuite per legge ai dirigenti, nonché il carattere collegiale della Giunta, tale da escludere l'esistenza di atti assessorili;

Richiamato l'articolo 64 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere, stabilendo, al secondo comma, che *“qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.”*;

Richiamate altresì le norme del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano le condizioni per essere nominati Assessori, e in particolare l'articolo 64 ultimo comma che dispone *“Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco .., non possono far parte della rispettiva giunta ..”*, l'articolo 65 che prevede l'incompatibilità tra la carica di Assessore Comunale e Consigliere Regionale, l'articolo 47 comma 3 che prevede che i componenti della Giunta debbano possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Richiamato l'articolo 29 dello Statuto Comunale che al comma 3 dispone: *“Il Sindaco attribuisce con atto scritto ai singoli Assessori le materie per le quali essi esplicheranno la loro collaborazione con il medesimo, autorizzandoli eventualmente anche alla firma degli atti ed a presiedere, in sua vece, organi collegiali. Dette materie dovranno essere raggruppate per settori omogenei. Il Sindaco potrà, in ogni momento, mutare l'attribuzione delle suddette materie ai singoli Assessori, senza necessità di alcuna motivazione e potrà anche revocare uno o più Assessori, dando, in questo caso motivata comunicazione al Consiglio Comunale.”*;

Rilevato che la Giunta Comunale lavorerà collegialmente e sarà attuata la concertazione tra gli assessorati come metodo di programmazione e indirizzo, eventualmente con l'introduzione di atti congiunti tra due o più assessorati, che tengano conto delle connessioni tra le materie di competenza di ciascuno;

Dato atto che con l'accettazione della nomina, ogni componente della Giunta si impegna, come previsto dal programma di governo, a svolgere il suo compito secondo il metodo della collegialità, collaborando con il Sindaco e i colleghi di Giunta, e informandoli sempre della propria attività e che tale atto di impegno morale costituisce il patto di fiducia tra il Sindaco e l'Assessore nominato;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di **attribuire all'Assessore Signora Attilia Gullino, già nominata Assessore con proprio precedente decreto n. 83 del 4.6.2014**, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto comunale, le seguenti materie:

- **istruzione, politiche sociali e sanitarie, educazione alla legalità e alla pace, politiche di pari opportunità, politiche di integrazione;**

autorizzandola, nelle materie attribuite a sottoscrivere gli atti in sua vece, a partecipare e presiedere gli organi collegiali. L'autorizzazione si intende estesa, a prescindere dalle materie attribuite, alla presidenza della commissione di vigilanza o alla partecipazione ad assemblee di consorzi, enti partecipati, riunioni e incontri istituzionali, e simili, per il caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco.

Il presente decreto verrà comunicato alla nominata la quale in calce è chiamata a formalizzare l'accettazione;

Del presente atto si dà comunicazione alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo.

La composizione della Giunta verrà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
F.to Mauro Calderoni

Per accettazione

con l'impegno, come previsto dal programma di governo, a svolgere il mio compito secondo il metodo della collegialità, collaborando con il Sindaco e i colleghi di Giunta e dando atto che tale impegno morale costituisce il patto di fiducia con il Sindaco.

Saluzzo li 22.2.2017

L'Assessore
F.to Gullino dr.ssa Attilia